

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-4935 del 28/09/2022
Oggetto	Dlgs.387/2003 <i>in</i> Diniego dell'Autorizzazione Unica dell'impianto di cogenerazione ibrido alimentato da rifiuti parzialmente biodegradabili e biomassa sito in Via Modena n.199, località Garofano, Comune di Savignano sul Panaro. Proponente: Giordani Group Srl
Proposta	n. PDET-AMB-2022-5180 del 28/09/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno ventotto SETTEMBRE 2022 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

**Oggetto: Dlgs.387/2003 – Diniego dell’Autorizzazione Unica dell’impianto di cogenerazione ibrido alimentato da rifiuti parzialmente biodegradabili e biomassa sito in Via Modena n.199, località Garofano, Comune di Savignano sul Panaro. Proponente: Giordani Group Srl**

In data 18/09/2020, la ditta Giordani Group Srl ha presentato domanda, acquisita agli atti di ARPAE SAC di Modena con prot. 133784 del 18/09/2020, finalizzata al rilascio dell’Autorizzazione Unica per l’impianto di cogenerazione ibrido alimentato da rifiuti parzialmente biodegradabili e biomassa sito in Via Modena n.199, località Garofano, nel Comune di Savignano sul Panaro, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003.

La Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 28 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, ha assegnato le funzioni amministrative in materia di Autorizzazioni energetiche all’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE), con decorrenza dal 01/01/2016.

Ai fini del presente atto si fa riferimento alla seguente normativa:

- L. 07/08/1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- D.Lgs. 29/12/2003, n.387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”;
- D.M. Sviluppo Economico 10/09/2010 “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
- D.Lgs. 03/03/2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”;
- L.R. 23/12/2004, n. 26 “Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia”;
- D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”.

L’impianto di cogenerazione esistente, già abilitato ex art. 6 D.Lgs. 28/2011 con PAS n. 4490 del 12/03/2017 dal Comune di Savignano sul Panaro, è composto da un cogeneratore per la produzione di energia elettrica e calore, con taglia 200 kW<sub>e</sub> e potenza termica nominale pari a 690 kW<sub>t</sub>, ricavati dalla gassificazione di biomassa da sottoprodotti di origine vegetale. Il progetto prevede la modifica dell’impianto esistente per trasformarlo in un impianto di cogenerazione ibrido alimentato da rifiuti parzialmente biodegradabili (1,5 t/giorno - 30%) e biomassa (3,5 t/giorno - 70%) (rifiuti speciali non pericolosi, come indicato nell’Allegato 2 al Punto 6 e alla tabella 6.A del DM 6 Luglio 2012).

L’avvio del procedimento è coinciso con la presentazione dell’istanza, completa degli elementi essenziali individuati dal DM 10/09/2010, avvenuta il giorno 18/09/2020.

Il pagamento delle spese istruttorie in materia di Procedimento Unico è stato effettuato per un importo pari a € 520,00 in conformità con quanto previsto dal tariffario ARPAE, contestualmente alla presentazione dell’istanza.

Ai sensi della L. 241/1990, l’avvio del procedimento unico è stato comunicato al proponente ed ai componenti della Conferenza di Servizi con nota prot. 135816 del 22/09/2020.

La Conferenza di Servizi è stata indetta in forma simultanea e in modalità sincrona di cui all'art. 14 ter della Legge 241/90, al fine di acquisire le seguenti autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati:

AUTORIZZAZIONI/PARERI/NULLA OSTA	ENTE COMPETENTE
Autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (Dlgs. 387/2003)	ARPAE SAC di Modena
Autorizzazione unica alla gestione dei rifiuti (Art.208 Dlgs.152/2006)	ARPAE SAC di Modena
Parere di competenza (Art.208 co.3 Dlgs.152/2006)	ATERSIR Comune di Savignano sul Panaro Provincia di Modena ARPAE ST
Autorizzazione emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269, comma 2, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06	ARPAE SAC di Modena
Parere di competenza in materia di emissioni	ARPAE ST-SSA AUSL Modena
Nulla osta sull'impatto acustico (art.8, comma 6, della L.447/1995)	Comune di Savignano sul Panaro
Parere in materia di prevenzione incendi (DPR n.151/2011)	Comando provinciale VVF di Modena

La Conferenza di Servizi è stata costituita dai rappresentanti legittimati dei seguenti Enti:

- Comune di Savignano sul Panaro
- Provincia di Modena
- ARPAE
- AUSL Modena
- Comando provinciale VVF di Modena
- ATERSIR

Nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 14-ter della L. 241/90, le valutazioni inerenti il progetto sono svolte nell'ambito della Conferenza di Servizi decisoria, all'interno della quale ogni amministrazione convocata si esprime su tutte le decisioni di propria competenza, nell'ambito dell'Autorizzazione unica energetica di cui all'art.12 del Dlgs.387/2003.

I lavori della Conferenza di Servizi si sono svolti con una seduta in data 08/10/2020, un sopralluogo presso l'impianto in data 14/10/2020, una richiesta di integrazioni (prot. n. 151026 del 20/10/2020) ed una seconda seduta in data 25/01/2021.

Con nota prot. 12072 del 26/01/2021, è stata trasmessa alla società Giordani Group Srl la comunicazione di preavviso di diniego, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n.241/1990.

La società Giordani Group Srl ha presentato le proprie osservazioni, acquisite agli atti con prot. 18273 del 04/02/2021, in cui il proponente ha proposto un protocollo di sperimentazione ai sensi dell'art. 237-quarter comma 2 lettera c, per dimostrare le effettive performance emissive dell'impianto alimentato dalla miscela biomassa-rifiuto e per valutare un'eventuale esclusione dal regime normativo del Titolo III bis della Parte Quarta, attraverso la caratterizzazione delle qualità del gas di sintesi prodotto e la caratterizzazione delle emissioni in atmosfera derivate dal cogeneratore endotermico.

È stata quindi convocata una terza seduta della Conferenza dei Servizi in data 24/02/2021 al fine di valutare quanto presentato dal proponente, durante la quale lo stesso proponente ha richiesto una sospensione del procedimento e l'ottenimento di un nulla osta alla sperimentazione proposta.

Richiamati i criteri di economicità, efficacia ed efficienza cui deve rispondere il procedimento, la Conferenza di Servizi ha concesso la sospensione richiesta al fine di completare le motivazioni già portate in risposta alla comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990, dando come termine ultimo per la presentazione del protocollo di sperimentazione dettagliato, il 31/03/2021.

Con prot. 46807 del 25/03/2021, ARPAE ha acquisito agli atti il protocollo di sperimentazione dettagliato.

A seguito di integrazioni e sentiti i pareri dell'Area Prevenzione Ambientale di ARPAE e degli enti della Conferenza di Servizi, ARPAE SAC Modena ha rilasciato il nulla osta alla sperimentazione, con prot. 97599 del 22/06/2021.

Al termine della sperimentazione, la ditta proponente ha presentato la relazione descrittiva riepilogativa dei risultati della campagna di sperimentazione (prot. 194707 del 20/12/2021) e le schede descrittive delle singole campagne comprensive dei test/report di laboratorio (prot.1671 del 10/01/2022).

Dopo numerosi incontri tecnici di valutazione della sperimentazione, anche con il proponente, ARPAE ha trasmesso al proponente, con nota prot. 55649 del 04/04/2022, una nuova comunicazione ai sensi dell'art.10 bis della Legge n.241/1990 in quanto non si ritengono superati i motivi tecnici ostativi già indicati nella prima comunicazione art. 10 bis.

Successivamente, il proponente ha inviato le proprie osservazioni, acquisite agli atti con prot. 65537 del 20/04/2022 e i lavori della Conferenza dei Servizi sono proseguiti con la quarta riunione del 17/05/2022 ed in seduta conclusiva il 22/09/2022.

Le valutazioni della Conferenza di Servizi sono riportate nel documento istruttorio denominato "*Istruttoria Tecnica*", licenziato in data 22/09/2022 dai componenti della Conferenza ed allegato alla presente autorizzazione a costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A).

Ai fini del procedimento unico di autorizzazione, sono stati presi in considerazione gli elaborati progettuali presentati in settembre 2020 e dicembre 2020, il protocollo di sperimentazione di marzo/maggio 2021, gli esiti della sperimentazione presentati a dicembre 2021 e gennaio 2022, e le osservazioni presentate ad aprile 2022, elencati al paragrafo 1.9 ELABORATI PROGETTUALI del documento "*Istruttoria Tecnica*".

Durante lo svolgimento dei lavori della Conferenza dei Servizi, sono pervenute le seguenti determinazioni di competenza in merito al progetto:

- ARPAE, Servizio Territoriale, parere prot.11976 del 26/01/2021
- Vigili del Fuoco, parere prot. 4253 del 22/03/2021
- Comune di Savignano s/P., parere sulla proposta di sperimentazione, prot. 4440 del 22/04/2021
- ARPAE, PTR Emissioni Industriali, parere prot. 33573 del 01/03/2022

I rappresentanti dei seguenti enti:

- ARPAE
- Comune di Savignano sul Panaro

hanno partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza del 22/09/2022.

Ai sensi del comma 7 dell'art. 14-ter della L. 241/90, è stato acquisito l'assenso senza condizioni degli Enti partecipanti alla Conferenza dei Servizi che non hanno reso le proprie determinazioni relative alla decisione finale.

Le valutazioni effettuate ed i pareri acquisiti durante i lavori della Conferenza di Servizi permettono di esprimere le seguenti conclusioni in merito al progetto:

- dall'esame degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti non sono emersi vincoli che precludono la realizzazione delle opere;
- sono emersi elementi di criticità di natura tecnica, in relazione agli aspetti di tipo progettuale ed alle matrici ambientali analizzate, che precludono l'autorizzazione all'intervento, come evidenziato ai paragrafi 3.5, 3.6 e 3.7 del documento "*Istruttoria Tecnica*" allegato al presente atto.

Si riporta una sintesi dei motivi tecnici ostativi al rilascio dell'autorizzazione al progetto proposto, evidenziati nelle due comunicazioni inviate ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990, con prot. 12072 del 26/01/2021 e prot. 55649 del 04/04/2022.

1. Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, e viste le caratteristiche dell'impianto in progetto come da documentazione presentata, ARPAE non ritiene possibile rilasciare l'autorizzazione alla gestione di rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006. Si evidenzia, infatti, come l'introduzione dei rifiuti proposti non risulti compatibile con quanto indicato dall'Allegato X alla parte quinta del D.Lgs.152/06 e come, nello specifico, la DGR 1496/11 preveda come campo di applicazione esclusivamente impianti alimentati a biogas prodotto dalla digestione anaerobica della sostanza organica contenuta nella biomassa ed esclude esplicitamente, tra l'altro, che tale biogas possa derivare da sostanze organiche costituite da rifiuti. Si ritiene che non ricorrano i presupposti per l'adesione all'autorizzazione in via generale, ma che l'impianto proposto risulti riconducibile alla definizione di impianto di coincenerimento disposta dall'art.237-ter del D.Lgs.152/06.
2. In conseguenza di ciò, anche ai fini del principio di prevenzione e del principio di precauzione di cui all'art.3-ter d.lgs.152/206, si ritengono applicabili all'impianto in oggetto le prescrizioni tecniche di cui all'art. 237-quattordices (Campionamento ed analisi delle emissioni in atmosfera degli impianti di incenerimento e di coincenerimento) ed i limiti di concentrazione di cui all'Allegato 2 al Titolo III bis della Parte Quarta del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii. (Norme tecniche e valori limite di emissione per gli impianti di coincenerimento), ma il proponente non ha fornito i dati necessari per poter approvare il progetto, richiesti con le integrazioni (es. dati necessari al calcolo dei valori limite di concentrazione, sistemi di misurazione in continuo dei parametri e degli inquinanti in emissione, ecc.)
3. Si ritiene inoltre che eventuali valutazioni di esclusione dall'ambito di applicazione del titolo III-bis della Parte Quarta del D.Lgs.152/06, ai sensi dell'art.237-quater, debbano essere più adeguatamente argomentate e tecnicamente/scientificamente meglio dimostrate tramite evidenze analitiche. Tali evidenze potrebbero essere raccolte nell'ambito di una iniziale fase di sperimentazione, volta a raccogliere informazioni sulle effettive performance emissive dell'impianto alimentato dalla miscela biomassa-rifiuto e a poterne valutare un'eventuale esclusione dal regime normativo del Titolo III bis della Parte Quarta. Tale sperimentazione potrebbe essere inquadrata ai sensi dell'art.237-quater, comma 2 lettera "c) Impianti sperimentali utilizzati a fini di ricerca, sviluppo e sperimentazione per migliorare

il processo di incenerimento che trattano meno di 50 t di rifiuti all'anno" fino al raggiungimento della quota massima di 50 t/anno di rifiuti introdotti.

A seguito dello svolgimento della sperimentazione, sulla base dell'istruttoria tecnica effettuata sulle analisi sia del syngas sia dell'emissione finale del motore endotermico prodotte dalla sperimentazione, ARPAE ritiene che il proponente NON abbia dimostrato che i gas prodotti dal trattamento termico dei rifiuti sono purificati in maniera tale "*da non costituire più rifiuti*" e "*da poter provocare emissioni non superiori a quelle derivanti dalla combustione di gas naturale*" e pertanto non è possibile avvalersi dell'esclusione dall'applicabilità della Parta quarta Titolo III-Bis "Incenerimento e coincenerimento dei rifiuti" del D.Lgs. 152/2006, per effetto dell'art.237-quater comma 2, lettera a).

Anche a seguito delle osservazioni, acquisite agli atti con prot. 65537 del 20/04/2022 dopo l'invio della seconda comunicazione di preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990, ARPAE ritiene che la documentazione presentata non sia sufficiente a dimostrare il rispetto delle condizioni indicate dall'art. 237-quater comma 2, lettera a) in merito all'esclusione dall'applicabilità della Parta quarta Titolo III-Bis "Incenerimento e coincenerimento dei rifiuti" del D.Lgs. 152/2006 per le motivazioni già espresse nella medesima comunicazione, e conferma l'impossibilità di procedere al rilascio di un'autorizzazione alla gestione di rifiuti all'impianto così come configurato nel progetto presentato (assetto ibrido, biomasse e rifiuti).

Si conferma che l'impianto proposto risulta riconducibile alla definizione di impianto di coincenerimento disposta dall'art.237-ter del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii. ovvero: "*qualsiasi unità tecnica, fissa o mobile, la cui funzione principale consiste nella produzione di energia o di materiali e che utilizza rifiuti come combustibile normale o accessorio o in cui i rifiuti sono sottoposti a trattamento termico ai fini dello smaltimento, mediante ossidazione dei rifiuti, nonché altri processi di trattamento termico, quali ad esempio la pirolisi, la gassificazione ed il processo al plasma, a condizione che le sostanze risultanti dal trattamento siano successivamente incenerite. [...]*"

In conseguenza di ciò si ritengono applicabili all'impianto in oggetto le prescrizioni di cui all'art. 237-quattordices (Campionamento ed analisi delle emissioni in atmosfera degli impianti di incenerimento e di coincenerimento) ed i limiti di concentrazione di cui all'Allegato 2 al Titolo III bis della Parte Quarta del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii. (Norme tecniche e valori limite di emissione per gli impianti di coincenerimento).

Per le motivazioni dettagliate si rimanda al documento "*Istruttoria Tecnica*" allegato al presente atto.

Fino al 31/12/2021, il responsabile del procedimento è stato il dott. Richard Ferrari, Tecnico Esperto titolare di I.F. del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena (SAC) di ARPAE. Dal 01/01/2022 la responsabile del procedimento è la dott.ssa Anna Maria Manzieri, Tecnico Esperto titolare di I.F. del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena (SAC) di ARPAE.

Come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Marina Mengoli Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP).

## Viste

- la DDG 130 2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la DDG n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

Per quanto precede,

### **la Dirigente determina**

1. di diniegare il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 387/03, alla società Giordani Group Srl, con sede legale in Via di Mezzo n.17, Comune di Cavezzo, per l'impianto di cogenerazione ibrido alimentato da rifiuti parzialmente biodegradabili e biomassa, sito in Via Modena n.199, località Garofano, Comune di Savignano sul Panaro, per le motivazioni indicate nelle comunicazioni di preavviso di diniego, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n.241/1990, prot. 12072 del 26/01/2021 e prot. 55649 del 04/04/2022, e nel documento "*Istruttoria Tecnica*", Allegato A, richiamate in premessa;
2. di stabilire che il documento "*Istruttoria Tecnica*" (Allegato A) è allegato al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;
3. di trasmettere copia del presente atto al proponente, ai componenti della Conferenza dei Servizi ed alla Regione Emilia Romagna, al fine di permettere lo svolgimento delle attività ed i controlli di rispettiva competenza;
4. di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta (60) giorni, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni; entrambi i termini decorrono dal ricevimento della comunicazione dell'atto all'interessato.

La Responsabile ad interim del Servizio Autorizzazioni  
e Concessioni di Modena  
Dott.ssa Marina Mengoli

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**